

Con il patrocinio di:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - AULA MAGNA
Palermo – 27 giugno 2025

*Le norme sul confezionamento del vino
tra qualità e sostenibilità:
quale futuro?*

Vito Rubino

ABSTRACT

*Il ruolo dei consorzi di tutela per l'introduzione di nuove regole di
sostenibilità*

Il nuovo regolamento (Ue) n. 1143/2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli introduce significative novità nello specifico settore in materia di sostenibilità e tutela dell'ambiente.

I presupposti che animano l'adattamento della norma in oggetto all'approccio del Green Deal europeo sono ben chiariti dal 23° considerando introduttivo, laddove si afferma che «la politica dell'Unione in materia di qualità dovrebbe contribuire a consentire la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili (...)».

Per tali ragioni l'art. 32 co. 4 lett. D) del regolamento attribuisce ai gruppi di produttori il compito di concordare pratiche produttive sostenibili «che vadano al di là delle norme obbligatorie» volte, inter alia, alla «mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi» (cfr. art. 7 par. 2 lett. A). Simili pratiche potrebbero entrare a far parte dei da disciplinare attraverso modifiche potenzialmente imponibili “erga omnes” ai sensi dell'art. 7 par. 3 del regolamento 1143/2024.

Potrebbero, così, trovare spazio nuove modalità produttive sia nella fase “primaria” (come, ad esempio, pratiche di coltivazione o di allevamento più rispettose dell'ambiente e degli animali, razionalizzazioni colturali volte a ridurre la pressione sull'ambiente e rispettare maggiormente la biodiversità, utilizzo di strumenti tecnologicamente innovativi etc.), sia nelle successive fasi di confezionamento e commercializzazione dell'alimento finito, come, ad esempio, il ricorso a materiali più ecologici, riciclabili, a ridotta impronta carbonica, meno inquinanti etc.

Con il patrocinio di:



In base all'art. 24 del regolamento, simili modifiche dei disciplinari, per quanto altamente impattanti sui processi produttivi e sui prodotti stessi, potrebbero essere considerate "ordinarie", poiché non implicherebbero un cambiamento del toponimo registrato o del suo utilizzo, un'alterazione della categoria merceologica di appartenenza, la perdita del legame con la zona di origine o l'introduzione di ulteriori restrizioni alla commercializzazione dei prodotti (cfr. art. 24, co. 3 lett. A).

In tal caso, ai sensi dell'art. 24 par. 9), le proposte di modifica avanzate dai Consorzi di tutela dovrebbero essere valutate e, se del caso, approvate direttamente dallo Stato membro con la fonte interna più appropriata ad assicurarne l'efficacia e l'obbligatorietà, mentre la Commissione europea si limiterebbe a recepire la comunicazione di quanto avvenuto a livello nazionale e a renderla pubblica attraverso pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale Ue.

Nel settore vitivinicolo l'evoluzione sopra descritta potrebbe avere un notevole impatto non solo sulle pratiche agronomiche, ma anche sugli imballaggi che, in effetti, costituiscono uno degli elementi che contribuiscono maggiormente alla percezione e al riconoscimento dell'alto valore aggiunto dei prodotti di qualità.

Un vino prestigioso e di grande qualità, infatti, non necessita solamente di adeguati accorgimenti nelle fasi di produzione agricola e di maturazione in cantina, ma anche di poter essere conservato in recipienti atti a garantire il mantenimento di tutte le sue caratteristiche organolettiche e nutrizionali a lungo termine, nonché capaci di generare un elevato impatto emotivo, essendo – com'è noto – l'atto del consumo alimentare (specialmente dei vini) un fenomeno sociale che investe tutti i sensi e che ha notevoli implicazioni culturali.

Si può, quindi, sostenere che un vino di qualità è tale tanto per sostanza quanto necessariamente anche per presentazione.

Queste semplici considerazioni furono alla base delle scelte del legislatore italiano, allorché con il decreto ministeriale 13 agosto 2012 sull'etichettatura e la presentazione dei vini, si ammetteva per i vini Dop in recipienti di capacità inferiore a 6 litri il confezionamento solo in bottiglie e in altri recipienti tradizionali di vetro, ceramica, porcellana e legno, senza alcun vincolo colorimetrico. Inoltre, per il confezionamento dei vini Doc era anche consentito utilizzare contenitori di altri materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti ma limitatamente a quelli confezionati in recipienti di capacità compresa tra 2 e 6 litri: una formulazione che quindi esclude i volumi al di sotto dei 2 litri che però rappresentano il segmento più importante e significativo dei vini posti in commercio.

Questioni e attriti si sono, inoltre, registrati ancor di recente sull'utilizzo dei c.d. "tappi a vite metallici" in luogo di quelli di sughero; sull'adozione di confezioni quali quelle c.d. "bag in box" con dispensatore; sull'utilizzabilità di materiali quali il tetrapack, le bottiglie di bioplastica o le bottiglie di vetro alleggerite (con spessore ridotto) etc., tutte soluzioni ispirate alla logica della circolarità, riciclabilità e riduzione dell'inquinamento, ma indubbiamente molto impattanti per lo charme dei prodotti di alto valore aggiunto.

A fronte di ciò, le novità introdotte dal nuovo regolamento europeo potrebbero porsi, quindi, in "rottura" con l'approccio tradizionale italiano, creando le condizioni di una piccola "rivoluzione" nel settore e ponendo una serie di interrogativi di ordine giuridico di grande rilevanza pratica per il settore.

Appare, infatti, indispensabile interrogarsi quantomeno sui seguenti punti:

Con il patrocinio di:



1) Se eventuali aperture dei disciplinari a simili materiali o recipienti possano realmente essere riconducibili a una modifica “ordinaria” o non ricadano nelle c.d. “modifiche dell’Unione”, considerando la loro potenziale capacità di restringere il mercato (in funzione dell’eventuale divieto di utilizzo di materiali a maggiore impatto ambientale quali quelli tradizionalmente usati per il packaging di questi prodotti) o, addirittura, di allentare il legame con il territorio di origine in funzione del carattere identitario di certe forme di presentazione o del nesso qualitativo determinato dal confezionamento (specialmente per i prodotti da invecchiamento).

La risposta a questo interrogativo potrebbe, infatti, incanalare le relative questioni – anche contenziose – verso approdi diversi (gli uni in sede europea, con procedure destinate ad essere vagliate in sede giurisdizionale dal Tribunale Ue o dalla Corte di giustizia; gli altri in sede nazionale, con giurisdizione amministrativa del TAR Lazio).

2) Se modifiche volte a introdurre i materiali o i recipienti sostenibili quali quelli sopra indicati rientrino effettivamente in quanto previsto dal combinato disposto del regolamento 1143/2024 e 40/2025, e, dunque, possano essere classificate fra le misure lecite e possibili dei disciplinari di produzione volte a favorire la sostenibilità ambientale, tenuto conto che esse contrasterebbero con la sostenibilità economica e sociale (di cui pure il nuovo regolamento Ue intende farsi carico) e che risulterebbero potenzialmente in contraddizione anche con quanto previsto dall’art. 32 co. 4 lett. G) del regolamento 1143/2025, in forza del quale i gruppi di produttori devono “adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure o pratiche commerciali che pregiudicano o rischiano di pregiudicare l’immagine e il valore dei rispettivi prodotti, compresi le pratiche commerciali che svalutano il prodotto e l’abbassamento dei prezzi”.

La potenziale contraddizione fra le disposizioni menzionate richiede, infatti, una soluzione “giuridica” che passi necessariamente per una lettura sistematica delle diverse fonti e una loro piena comprensione alla luce dei concetti di sostenibilità che permeano le recenti politiche normative dell’Unione europea.

Infine,

3) nel caso quanto sopra esposto fosse, in effetti, classificabile come modifica “ordinaria”, e il decreto del 2012 non venisse rapidamente rimosso dall’ordinamento italiano, come andrebbe risolto il conflitto fra fonti interne?

Per quanto, infatti, la modifica dei disciplinari nel senso sopra menzionato possa apparire più coerente con il quadro normativo europeo recente (ivi incluso il nuovo regolamento 40/2025/Ue sugli imballaggi e gli imballaggi riciclabili), infatti, le richiamate considerazioni sull’esistenza di possibili elementi contraddittori all’interno della nuova disciplina sui prodotti agroalimentari di qualità potrebbe non consentire uno scrutinio improntato alla mera “disapplicazione” della fonte interna ostativa all’innovazione di prodotto, spalancando margini di incertezza giuridica di non semplice soluzione;

e, da ultimo:

4) nel caso opposto (ossia dell’interesse di un operatore privato ad utilizzare i suddetti materiali in assenza di modifiche dei disciplinari di produzione che li autorizzino) vi sarebbe spazio per una impugnazione degli stessi (o, rectius, di eventuali provvedimenti di rigetto di istanze volte a facoltizzare il suddetto impiego o a provocare una modifica dei disciplinari)? In caso di

Con il patrocinio di:



sanzioni per violazioni del disciplinare, potrebbe il giudice della cognizione ordinaria disapplicare limitatamente al caso di specie il disciplinare laddove ritenuto eccessivamente o ingiustificatamente restrittivo rispetto a pratiche di sostenibilità largamente utilizzate per prodotti non DOP-IGP?

La relazione cercherà di offrire qualche risposta agli interrogativi sopra formulati passando attraverso una lettura del concetto di sostenibilità nello specifico settore dei prodotti di qualità e delle effettive intenzioni del legislatore Ue sottese alle modifiche normative menzionate, onde chiarire le prospettive che l'orientamento delle politiche europee in materia di transizione ecologica potrebbe determinare per i vini di qualità.